

il nuovo si inserisce e penetra nell'ordine giuridico esistente, e lo rinnova e lo spinge verso l'alto. Ma intanto urge allo spirito, determinare quanto di volta in volta, il nostro edificio politico e legislativo si vada elevando nel mondo, e ciò può ben farsi da questa tribuna, che resta necessario punto di unione fra la legislazione e la vita.

Su tre aspetti di questo poliedrico avvenimento costituito dai patti del Laterano richiamerò la vostra attenzione: Quali i termini del rapporto che, quanto al problema religioso, nasce fra essi e le costituzioni straniere, sopra tutto del dopoguerra? Quali i termini del rapporto, che da questa ricerca scaturisce, fra il cattolicesimo ed il nostro diritto pubblico? Quale la riforma più profondamente innovativa che questi patti introducono nel nostro diritto pubblico?

Senza dubbio, il bisogno religioso agli occhi del legislatore non si isola e cristallizza più negli individui, ma vuol essere piuttosto ghermito e studiato negli atteggiamenti che assume e nelle esigenze che affaccia attraverso l'anima delle masse.

Lasciamo pure da parte il motto dell'antico sapiente, per il quale possono esistere città senza mura e senza re, non città senza templi, senza preghiere e senza giuramenti. L'esperienza dei secoli impone altro motto, sicché oggi è più esatto dire che non possono esistere città nè senza re, nè senza templi, nè senza mura, nè senza giuramenti.

Ma ciò che il tempo ha specialmente mutato è la portata del fenomeno religioso per quanto alla politica degli Stati importa, perchè essa non è più sollecitata soltanto a considerare il bisogno religioso nell'individui, ma anche e più il bisogno religioso nelle masse. Non è più l'uomo soltanto che nella visione religiosa della vita cerca raggiungere il punto dove la traccia di lui trascenderà i limiti del suo tempo: sono le masse ed i popoli che, obbedendo a quella stessa visione, cercano sempre più, e sono più adatti, a superare l'episodio per scrivere la loro storia.

Certo, la religione fu sempre un aspetto essenziale della vita dei popoli: il loro destino ne fu sempre investito. Ma oggi più che mai in questo fatto si afferma una realtà giuridica che chiede le sue leggi certe.

A mano a mano che sembrava illanguidirsi l'intima efficacia dell'articolo 1º del nostro Statuto, le forze della storia preparavano la rivincita.

Gli uomini nella loro fatica, la Chiesa nella sua opera di penetrazione del mondo, formavano correnti dirette a un medesimo

sbocco: quelli, in una febbre di dedizione e di sacrificio per la giustizia, per la patria, per l'ideale; questa, spingendosi verso ogni terra ed ogni agglomerato umano non ancora penetrati dalla fede, e, sulla preghiera o nel sangue, costruendo ed avanzando. Il divino che incide ovunque il suo segno: due concomitanze, come diceva poco fa il camerata Cantalupo; due moti paralleli, io direi, cui la vita, smentendo una legge geometrica, prescrive incontrarsi.

Di qui, un atteggiamento nuovo, od almeno un'accentuazione nuova nelle carte costituzionali degli Stati. Fermandoci a quelle del dopoguerra, non vi s'incontrano più, come nelle antiche, solo rapide affermazioni della libertà dei culti o della religione di Stato, ma norme circostanziate, ed istituti protetti, se non privilegi; garanzie, se non favori.

Anche senza parlare della cattolicissima Polonia, o senza ricordare, in campo non cattolico, la Grecia, che, con un complesso di disposizioni, afferma e tutela come religione dominante quella della Chiesa ortodossa orientale di Cristo, fino a proclamare la intangibilità delle scritture, ed a mantenere l'esercizio di altri culti ma a proibirne il proselitismo; forse interessa più affacciare lo sguardo in quelle costituzioni tedesche nelle quali il fenomeno assurge a più preciso e largo significato. Ed ecco la Costituzione dello Stato libero di Baviera garantire l'intera libertà di culto e di coscienza, e negare la religione di Stato, ma contemporaneamente circondare di speciali garanzie le comunità, le istituzioni e le fondazioni religiose esistenti, e persino disciplinare l'età fino alla quale in materia religiosa l'individuo è sottoposto alla potestà dei suoi educatori, e dalla quale in poi raggiunge invece la capacità giuridica di scegliere liberamente la sua Chiesa ed il suo culto. Ed ecco, del pari, la Costituzione del Reich negare espressamente la religione di Stato e concedere ad ogni società religiosa la libera amministrazione di sé stessa, ma alle società religiose già aventi carattere di diritto pubblico serbare questo carattere; conferirlo a quelle altre che non lo abbiano ma diano per i loro statuti ed il numero dei loro membri affidamento di durata; dare a queste società religiose di diritto pubblico diritto di riscuotere tributi, ed assimilare ad esse anche quelle associazioni che si propongano lo scopo di perseguire in comune degli ideali filosofici. Tale ormai è la potenza espansiva dell'elemento religioso nella vita!

E ciò senza neppur accennare ai Concordati conclusi dal Vaticano nel dopoguerra,